Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **ROMA - Giovedì, 28 aprile 1927 - ANNO V** **Numero 98**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale 31 marzo 1927, contenente proroga dei termini per la costituzione della cauzione per l'esercizio del commercio, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1927, n. 96, per inesattezza della copia trasmessa, il termine indicato nel primo capoverso dell'articolo unico come 30 aprile 1927 deve, invece, leggersi « 31 maggio 1927 ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 837.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2485.
Autorizzazione al comune di Villa Santa Maria ad applicare la tassa sul bestiame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 27 dicembre 1925 con la quale il comune di Villa Santa Maria chiede l'autorizzazione ad applicare la tassa sul bestiame con riduzione del numero minimo di animali tassabili;

Veduta la decisione 5 luglio 1926 della Giunta provinciale amministrativa di Chieti che approva la suddetta deliberazione;

Visti gli articoli 24 e 32 della legge 15 luglio 1906, n. 383, contenente le disposizioni per i tributi locali nelle Provincie del Mezzogiorno e delle Isole;

Udito il Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villa Santa Maria è autorizzato ad applicare la tassa sul bestiame con la riduzione dei minimi imponibili nei termini di cui alla deliberazione 27 dicembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 112. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 838.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 519.
Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad applicare la tassa sul bestiame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 luglio 1926 con la quale il comune di Civitella Messer Raimondo chiede di applicare la tassa sul bestiame con riduzione del numero minimo di animali tassabili ai sensi dell'art. 32 della legge 15 luglio 1926, n. 383;

Ritenuto che la Giunta provinciale amministrativa ha approvata la suddetta deliberazione in seduta del 6 settembre 1926;

Considerate le esigenze del bilancio;

Visto l'art. 32 della legge 15 luglio 1926, n. 383, per le Provincie del Mezzogiorno e delle Isole;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Civitella Messer Raimondo è autorizzato ad applicare la tassa bestiame in conformità della deliberazione 30 luglio 1926 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 settembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 113. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 839.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 553.
Modificazioni alle vigenti norme relative al matrimonio dei sottufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di autorizzazione a contrarre matrimonio non hanno limitazione per i marescialli di 1ª classe.

« Per quelli, invece, di 2ª e 3ª classe sono limitate alle aliquote dei posti di organico del rispettivo grado e categoria qui di seguito indicate:

« Marescialli di 2ª classe: due terzi;
« Marescialli di 3ª classe: metà ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 141. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 840.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 554.

Dichiarazione di pubblica utilità della espropriazione dei beni immobili necessari per la costituzione di un idroscalo sulla Marina di Ostia alle foci del Tevere, presso Torre San Michele.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione dei beni immobili necessari per la costituzione di un idroscalo sulla Marina di Ostia alle foci del Tevere presso « Torre San Michele » compresi nella zona di territorio designata nell'annessa planimetria coi lotti *A* e *B* sulla sponda sinistra e col lotto *C* sulla sponda destra.

Art. 2.

All'espropriazione dei suddetti beni, che saranno particolarmente designati dall'Amministrazione aeronautica, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di due anni dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 142. — FERRETTI.

N.B. - La planimetria verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 841.

REGIO DECRETO 3 aprile 1927, n. 562.

Abrogazione della seconda parte dell'art. 2 del R. decreto 1° settembre 1878, n. 1985, relativamente alla spesa per la costruzione e manutenzione del nuovo acquedotto di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduti i Regi decreti 13 dicembre 1877, n. 4216, e 1° settembre 1878, n. 1985 (serie 2ª), con cui furono aggregati alla città di Pistoia i comuni di Porta al Borgo, Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese, disponendosi altresì che la spesa per la costruzione e manutenzione del nuovo acquedotto rimanesse a carico esclusivo degli abitanti della città murata di Pistoia;
Vista l'istanza con cui il sindaco di Pistoia, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale 20 luglio 1918-8 gennaio 1922, chiede la revoca dell'ultima parte dell'articolo 2 del R. decreto 1° settembre 1878, n. 1985, riflettente la spesa per la costruzione e manutenzione dell'acquedotto civico di Pistoia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 9 marzo c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La seconda parte dell'art. 2 del R. decreto 1° settembre 1878, n. 1985, concernente attribuzione della spesa per la costruzione e manutenzione del nuovo acquedotto di Pistoia, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì [illegible] *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 150. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 842.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 561.

Norme per il sorteggio dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore per l'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il decreto Reale n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il decreto Reale n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il decreto Reale n. 1686 del 16 settembre 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'anno 1926 il sorteggio dei premi devoluti, a norma dell'anzidetto R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, ed ai possessori di quelli al portatore, sarà effettuato con le stesse norme che furono sancite dai precitati Regi decreti n. 1033 del 15 maggio 1924, n. 2370 del 24 dicembre 1925, n. 1686 del 16 settembre 1926, compresa la tabella di ripartizione della somma all'uopo stanziata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 149. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 843.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 563.

Aumento del contributo dello Stato alla Regia università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 22 del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per l'insegnamento della semeiotica medica istituito nella Regia università di Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta, in un capitolo di parte straordinaria, la somma di L. 150,000 per ciascuno degli esercizi 1926-27 e 1927-28, da assegnarsi alla Regia università di Roma in aumento al contributo annuo, al fine di provvedere alle urgenti necessità del nuovo insegnamento di semeiotica medica.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28 le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 151. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 844.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 564.

Obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di imporre, ai fini del controllo statistico della produzione, la obbligatorietà della denuncia dei quantitativi di grano trebbiati a macchina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque eserciti la trebbiatura a macchina, sia su fondi propri che su fondi altrui, ha l'obbligo di denunciare le quantità di grano trebbiate, incominciando da quello del raccolto 1927.

La denuncia deve essere fatta, per singoli fondi rurali, entro i 10 giorni dall'avvenuta trebbiatura, e deve essere indirizzata alla Cattedra ambulante di agricoltura della circoscrizione.

Art. 2.

Chiunque ometta la denuncia entro il termine stabilito, o fornisca dati non rispondenti a verità, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a L. mille.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

L'infrazione alle dette norme è punita con la pena dell'ammenda fino a L. cinquecento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 152. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 845.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 565.

Conferimento dei posti disponibili nel grado 7° del gruppo A, e riscatto del servizio di scrivano prestato dal personale del gruppo C nell'Amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 30 giugno 1927 i posti disponibili nel grado 7° del personale appartenente al Gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno saranno conferiti prescindendo dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni al detto grado.

Art. 2.

Per il riscatto del servizio di scrivano prestato nel personale del Gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, il contributo di cui all'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è commisurato al 6 per cento dello stipendio iniziale di ruolo effettivamente goduto.

La disposizione di cui al precedente comma si intende applicabile esclusivamente al personale in servizio, il quale sarà ammesso a fruire della disposizione stessa quand'anche si sia già avvalso della facoltà consentita dall'art. 2 del citato Regio decreto, nei modi ivi previsti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 157. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 846.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 566.

Franchigia doganale del sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione in Paese dell'indaco sintetico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore è introdotta, sotto il n. 673, la seguente nota:

« Il sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 153. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 847.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 569.

Franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di agevolare la importazione nel Regno di talune materie prime occorrenti alla fabbricazione di profumi sintetici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'acido antranilico, l'aldeide benzoica e il cloruro di benzile, quando siano destinati alla fabbricazione di profumi sintetici, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle condizioni e norme da stabilire dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 156. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 848.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 568.

Ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Zucchero greggio	per essere raffinato	10 quintali	1 anno

Art. 2.

E' prorogata di altri due anni la validità provvisoriamente stabilita in un anno dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, e successivamente prorogata di un anno con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 385, per l'importazione temporanea dei seguenti materiali per l'industria automobilistica: « tessuti di cotone incerati, lastre di vetro, ruote in lamiera stampate, amperometri, contachilometri, orologi avvisatori elettrici, nastri per ceppi freni, dischi per frizioni e candele di accensione ».

Art. 3.

E' estesa alla fabbricazione dei ganci, asole e fibbie per pantaloni, la temporanea importazione di « nastri di ferro di larghezza fino a 200 mm. » concessa con R. decreto-legge 18 settembre 1923, n. 1962, modificato col R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, per la fabbricazione di ganci, occhielli e bottoni per calzature, nonchè la temporanea importazione dei « fili di ferro e di acciaio greggi, o soltanto lucidati », per la fabbricazione di chiavi per scatole di conserve alimentari, concessa col R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100; termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 4.

E' concessa, in via provvisoria, per il termine di due anni, la temporanea importazione delle « bottiglie di vetro vuote » per essere riempite di birra, destinate alla esportazione.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100; termine massimo per la riesportazione: un anno.

La concessione è ammessa solo per le bottiglie che portino impresso nel vetro il nome della ditta che dovrà riesportarle, e la leggenda « Birra esportazione ». Sarà considerato abusivo e punito a sensi dell'art. 27 del testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, l'uso all'interno delle bottiglie contrassegnate nella maniera anzidetta.

Art. 5.

Alle merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 2 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Maglie di lana	Per subire un processo industriale di irrestringibilità (concessione provvisoria valevole un anno)	Kg. 100	6 mesi

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli, sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 155. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 849.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 567.

Provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare, nell'interesse dell'economia locale, la trasformazione in anonime delle società a garanzia limitata esistenti nelle Provincie annesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società a garanzia limitata legalmente esistenti, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati, le quali si trasformino in società anonime in conformità della legge del luogo, è concesso l'esonero dalle tasse di registro e ipotecarie, anche se in occasione della trasformazione fosse aumentato il capitale sociale.

Art. 2.

Tale privilegio tributario cesserà col 31 dicembre 1928.

Art. 3.

Il presente decreto-legge andrà in vigore dalla sua data, e sarà applicato anche agli atti suddetti stipulati anteriormente, ma non ancora registrati.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 154. — FERRETTI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 aprile 1927.

Autorizzazione della costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e delle Associazioni nazionali aderenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'« Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato », secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato, e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Sono altresì autorizzate, con riserva di approvazione dei relativi statuti, da presentarsi al Ministero delle corporazioni entro novanta giorni dalla data del presente decreto, le seguenti Associazioni nazionali, aderenti alla detta Associazione generale:

1° Associazione nazionale impiegati delle privative;
2° Associazione nazionale salariati delle privative;
3° Associazione nazionale salariati guerra-marina-aeronautica;

4° Associazione nazionale rivenditori di generi di privativa;
5° Associazione nazionale lottisti;
6° Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privativa.

Roma, addì 20 aprile 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Statuto dell'Associazione generale fascista addetti aziende industriali dello Stato.

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma l'« Associazione generale fascista addetti aziende industriali dello Stato » che riunisce, sotto il simbolo della bandiera d'Italia e del Fascismo, tutti coloro i quali svolgono, comunque, la loro giornaliera attività in aziende industriali statali.

Art. 2.

L'Associazione generale comprende le seguenti Associazioni nazionali:
1° Associazione nazionale impiegati delle privative;
2° Associazione nazionale salariati delle privative;
3° Associazione nazionale salariati guerra-marina-aeronautica;
4° Associazione nazionale rivenditori generi privative;
5° Associazione nazionale lottisti;
6° Associazione nazionale spacciatori ingrosso generi privative.

Art. 3.

L'Associazione generale si propone:
1° la elevazione morale degli aderenti;
2° l'assistenza in casi d'infortuni e di sinistri professionali;
3° la coordinazione di studi e proposte degli organismi ad essa aderenti, intesi al fine di far presenti alle Amministrazioni, con opportune memorie illustrative, le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione;
4° lo studio e la presentazione alle competenti autorità interessate di proposte atte ad ottenere l'istituzione di speciali provvidenze a favore dei dipendenti associati;
5° la propaganda fra gli iscritti per una migliore conoscenza delle finalità del Fascismo e per il culto delle sante idealità della Patria.

Art. 4.

Organi dell'Associazione generale sono:
a) il Congresso generale al quale partecipano i segretari di tutte le Sezioni di ciascuna Associazione nazionale.
Assistono ai lavori del Congresso i segretari provinciali senza però diritto al voto;
b) il Direttorio centrale composto dal segretario generale, dal vice segretario generale e dai segretari delle Associazioni nazionali;
c) la Segreteria generale.

Art. 5.

Il Congresso generale si raduna normalmente ogni anno per deliberare:
1° sul rendiconto morale e finanziario della segreteria generale;
2° sui compiti di carattere generale;
3° per la nomina dei sindaci revisori dei conti dell'Amministrazione centrale in numero di tre effettivi e due supplenti.

Art. 6.

Dopo le deliberazioni di cui al precedente articolo, il Congresso generale si divide in sezioni nazionali per la discussione delle questioni riguardanti le singole categorie nazionali e per la nomina dei propri Direttori.

Art. 7.

I segretari delle Associazioni nazionali dipendenti vengono designati dai rispettivi Direttori nazionali e nominati dalla Segreteria generale.

Art. 8.

I deliberati dei Congressi di categoria di cui è fatta menzione all'art. 6 non sono esecutivi se non dopo la ratifica della Segreteria generale.

Art. 9.

Non hanno diritto di rappresentanza al Congresso quelle Sezioni che non siano perfettamente in regola con l'Amministrazione centrale.

Art. 10.

Il segretario generale è designato dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista e nominato dal Capo del Governo.
Il vice segretario generale è parimenti designato dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista ed è nominato dal segretario generale dell'Associazione con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.
Essi restano in carica due anni e sono riconfermabili.

Art. 11.

Il Direttorio centrale ed i Consigli nazionali di categoria vengono riuniti ogni qualvolta il segretario generale lo ritiene opportuno per il buon funzionamento dell'Associazione generale e delle rispettive Associazioni nazionali.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale di ciascuna Associazione nazionale è composto:
dal segretario nazionale;
dal Direttorio nazionale;
dai segretari delle Sezioni.

Art. 13.

Il segretario generale esegue tutte le deliberazioni dei Congressi di categoria, del Direttorio centrale ed ha i seguenti scopi:
a) rappresenta l'Associazione generale in ogni contingenza;

b) accoglie i desiderata, i reclami esposti dalle varie categorie e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione e agli interessi generali;

c) vigila affinchè gli organismi dipendenti non vengano meno al rispetto assoluto delle peculiari prerogative delle Amministrazioni;

d) compie studi e compila statistiche sulle condizioni delle singole categorie;

e) presenta al Congresso generale la completa relazione dei suoi lavori e i rendiconti annuali.

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nelle sue funzioni e lo sostituisce nel caso di sua assenza.

Art. 14.

Il segretario generale, il vice segretario generale, il segretario amministrativo ed i segretari delle Associazioni nazionali funzionano da Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il segretario generale nomina il segretario amministrativo e provvede all'assunzione degli impiegati necessari per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 16.

In ogni località ove gli aderenti raggiungano almeno il numero di 20 si costituisce una Sezione di categoria.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione di categoria o dipenderanno direttamente dalla propria Associazione nazionale.

Art. 17.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione della Segreteria della propria Associazione nazionale.

Art. 18.

Ogni associato è tenuto al versamento di un contributo mensile o annuale per il funzionamento della propria Associazione e dell'Associazione generale.

Le norme per l'imposizione, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con circolare del segretario generale udito il Direttorio centrale.

Detta circolare dovrà ottenere il *nulla osta* preventivo del Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

I soci, oltre il contributo di cui al precedente articolo, sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo dell'Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo di organismi provinciali.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato dal segretario generale secondo le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 20.

I dirigenti nazionali, quelli provinciali e delle sezioni comunali di categoria, devono essere scelti fra gli iscritti al Partito Nazionale Fascista o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 21.

I segretari ed i Direttori delle sezioni di categoria sono nominati dalle assemblee o, in casi eccezionali, di autorità dalla propria Segreteria nazionale udito il segretario generale.

Il Direttorio di categoria deve essere composto di non più di sei membri.

Art. 22.

Le Sezioni di categoria residenti in ogni Provincia sono raggruppate provincialmente ed il segretario provinciale viene nominato dalla Segreteria generale.

Esso vigila su tutto l'andamento associativo provinciale di sua competenza, ha la responsabilità disciplinare sugli inscritti, cura la risoluzione dei problemi locali, mantiene i contatti con le autorità amministrative e politiche della Provincia, ha la responsabilità ed il controllo amministrativo su tutte le Sezioni dipendenti, cura la istituzione di opere di assistenza, previdenza, educazione e beneficenza per gli associati secondo le direttive emanate dal segretario generale.

Art. 23.

L'ammissione alle Sezioni comunali viene chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad Associazioni i cui principî e scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni ed obblighi derivanti dallo statuto e dalle disposizioni della Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati al Partito Nazionale Fascista.

Art. 24.

Il segretario generale, udito il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ha la facoltà di sciogliere gli organismi dipendenti e di revocare i dirigenti nazionali, provinciali o sezionali, quando si pongano al di fuori delle direttive dell'Associazione generale o per altri gravi motivi di indisciplina.

Art. 25.

Le modalità per l'applicazione del presente statuto e le norme per il funzionamento delle Segreterie nazionali, delle Segreterie provinciali e comunali, saranno determinate da apposito regolamento compilato a cura del segretario generale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 aprile 1927.

Nomina del segretario generale dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1927, col quale è autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato;

Sulla designazione, fatta da S. E. il Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, per la carica di segretario generale dell'Associazione, dell'on. Ferdinando Negrini;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

L'on. Ferdinando Negrini, deputato al Parlamento, è nominato segretario generale dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato.

Roma, addì 22 aprile 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1927.
Disposizioni per la concessione del premio di costruzione di cui agli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto gli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193;

Decretano:

Art. 1.

Le case di abitazione per potere beneficiare del premio di costruzione di cui agli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

1° essere costruite ad almeno 3 chilometri dal più vicino Comune o dalla più vicina frazione di Comune;

2° essere composte di non più di 3 vani, esclusi la cucina, la stalla, la rimessa, il fienile, il granaio e gli altri eventuali accessori inerenti ad una casa rurale;

3° soddisfare ai requisiti d'igiene e salubrità richiesti dai regolamenti comunali d'igiene e di edilizia del Comune capoluogo della Provincia nella cui circoscrizione esse dovranno essere costruite;

4° essere costruite in località ove già esistano tante abitazioni che con quelle da costruire raggiungano almeno il numero di cinque e non superino quello di cinquanta, oppure, se si tratti della formazione di nuove borgate, che ne vengano costruite almeno cinque e non oltre cinquanta.

Art. 2.

Le predette costruzioni, perchè possano godere del premio di costruzione, dovranno essere eseguite in base ai progetti regolarmente approvati dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche, previo parere di una Commissione composta da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche, dal medico provinciale e da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 3.

Il premio sarà ragguagliato al costo preventivato delle costruzioni escluso in valore dell'area e sarà versato per metà dopo l'inizio dei lavori constatato dai locali uffici del Genio civile, i quali dovranno anche accertarsi di tutte le condizioni, come numero degli operai addetti ai lavori, esistenza di contratti impegnativi od altro, che diano affidamento che le opere saranno regolarmente completate e per l'altra metà al completamento dei lavori, debitamente accertato dagli uffici stessi.

Art. 4.

Qualora il costo definitivo della costruzione venga a risultare inferiore al preventivato, il premio sarà corrisposto in proporzioni del costo definitivo stesso, da accertarsi dal Genio civile dopo ultimati i lavori, ed in ogni caso sempre nella misura non superiore al 10 per cento di tale costo.

Art. 5.

Qualora entro due mesi dalla comunicazione del decreto di concessione del premio di costruzione i lavori non abbiano avuto inizio nei sensi prescritti dall'art. 3 del presente decreto, si considererà come non avvenuta la concessione stessa.

Art. 6.

Tutti coloro che intendono beneficiare del premio di costruzione dovranno presentare ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche regolare istanza corredata dal progetto esecutivo ed economico delle opere da eseguirsi, da cui resti anche dimostrata la disponibilità della somma occorrente.

La concessione del premio di costruzione sarà fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Roma, addì 26 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1927.
Conferma dell'autorizzazione ad esercitare la mediazione all'estero di rischi in assicurazione, alla ditta Villain e Fassio di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1925, col quale la ditta Villain e Fassio, di Genova, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, sino al 31 dicembre 1926;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta Villain e Fassio di Genova con decreto 8 ottobre 1925, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 1° gennaio 1927.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre compagnie ed altri enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta Villain e Fassio.

Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1927.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Salto de Itù.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista le legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Salto de Itù alla dipendenza del Regio consolato generale a San Paolo è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Blumenau.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista le legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Blumenau alla dipendenza del Regio consolato in Florianopolis.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Grandi.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927.
Nomina del Commissario Regio per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduti gli atti dell'ispezione eseguita presso la Cassa di risparmio di Parma nel novembre del 1925;

Veduta la nomina fatta dal Prefetto di Parma, in data 2 gennaio 1926, di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza dell'amministrazione della Cassa di risparmio suddetta;

Ritenuto che la situazione particolare della Cassa di risparmio rende opportuno, non la immediata ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto, ma la nomina di un Commissario Regio;

Ritenuto che la gestione della Cassa predetta richiede una maggiore ampiezza di poteri da parte del suo legale rappresentante;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ispettore generale sig. gr. uff. ing. Emilio Venezian è nominato Commissario Regio per la gestione temporanea della Cassa di risparmio di Parma fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

Belluzzo.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 aprile 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1927, relativo alla istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi e delle obbligazioni delle Venezie.

Si notifica che nel giorno di sabato 14 maggio 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 4ª annuale estrazione (per l'esercizio 1926-27) dei premi e delle obbligazioni delle Venezie di 1ª serie create con decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, per il risarcimento dei danni di guerra, da ammortizzare al 1° luglio p. v.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 57,000 sulle 1,840,600 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri dei premi e delle obbligazioni da rimborsare.

Roma, addì 26 aprile 1927 - Anno V.

Il direttore generale: BRUNI.

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 aprile 1927 - Anno V

Francia	73.91	Oro	365.12
Svizzera	365.06	Belgrado	33.25
Londra	91.887	Budapest (pengo)	3.31
Olanda	7.56	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	333 —	Norvegia	4.91
Belgio	2.65	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.45	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.08
Praga	56.50	Rendita 3,50 %	64.175
Romania	12.30	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	98 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	18.07	Consolidato 5 %	70.30
Peso argentino carta	7.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.775
New York	18.923		
Dollaro Canadese	18.94		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 37)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	309887	5,000 —	Trigona-Menabrea Principessa di Sant'Elia Laura fu Domenico ved. di Trigona Carlo, domt. a Roma; con usuf. vital. a Menabrea di Valdora Maria fu *Federico*, ved. di Trigona Domenico, domt. a Roma.	Intestata come contro: con usuf. vital. a Menabrea di Valdora Maria fu *Luigi-Federico*, ved. di Trigona Domenico, domt. a Roma.
3.50 %	417146	168 —	Giordano *Giuseppe* fu Giacomo, domt. ad Oneglia (Porto Maurizio) vincolato.	Giordano *Domenico-Vincenzo-Giuseppe* fu Giacomo, dom. come contro, vincolata.
»	573319	35 —		
»	398299	245 —	Figari Lorenzo di Giovanni Battista, domt. a Rapallo (Genova): con usuf. vital. a Castagneto *Teresa di Giov. Battista*, moglie di Figari Gio Battista, domt. a San Maurizio de' Monti, Frazione del Comune di Rapallo.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Castagneto *Maria-Teresa di Stefano*, moglie, ecc., come contro.
5 %	310758	120 —	*Valentini* Margherita fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, domt. a Bari.	*Valentino* Margherita fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia ecc., come contro.
3.50 %	340614	52.50	Oppicini Ettore, Vittorio, Paolo e *Carmela* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Levanto (Genova).	Oppicini Ettore, Vittorio, Paolo e *Bianca-Carmela* di Giovanni, minori ecc., come contro.
»	344173	24.50	Calia *Giuseppina* fu Rosario, minore sotto la tutela di Monsignor Ricciardi Giuseppe, domt. a Taranto (Lecce).	Calia *Maria-Giuseppa-Antonia-Benvenuta* fu *Rosario*, minore ecc., come contro.
5 %	291566	13,350 —	Paracolli Gaetano, Maria, Luigi, Alberto, Ida, Ada e *Luigia* fu Arturo, minori sotto la tutela di Fiore Antonio Cosentino fu Francesco, domt. a Napoli.	Paracolli Gaetano, Maria, Luigi, Alberto, Ida, Ada e *Lydia* fu Arturo, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.